

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

relativa all'applicazione provvisoria di un protocollo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia

(96/163/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un protocollo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia, siglato il 24 novembre 1995;

considerando che detto protocollo deve essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1996, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, fatta salva la reciproca applicazione provvisoria da parte della Repubblica di Slovenia,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 1996, in attesa della sua conclusione formale fatta salva la reciproca applicazione provvisoria da parte della Repubblica di Slovenia.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA